

N. 00581/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00789/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 789 del 2014, proposto da:

ALICE TEANI, rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Buemi e Laura Bussi, con domicilio eletto presso la seconda in Brescia, via contrada delle Bassiche 47/G;

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina, 6;
COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, non costituitasi in giudizio;

nei confronti di

COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del verbale della riunione del 14 marzo 2014 della Prima Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte d'Appello di Cagliari, nella parte in cui ha assegnato alla ricorrente un voto insufficiente per l'ammissione agli orali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2014 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato a un sommario esame:

1. La ricorrente ha partecipato alle prove scritte degli esami di avvocato presso la Corte d'Appello di Brescia nei giorni 10-11-12 dicembre 2013.
2. La correzione degli elaborati è stata effettuata dalla Prima Sottocommissione istituita presso la Corte d'Appello di Cagliari, che nella riunione del 14 marzo 2014 ha assegnato alla ricorrente un voto insufficiente ai fini dell'ammissione agli orali (27 per il parere di diritto civile, 24 per il parere di diritto penale, 23 per l'atto giudiziario in materia civile).
3. Il voto è espresso esclusivamente in forma numerica. Gli elaborati della ricorrente non presentano segni di correzione o annotazioni a margine.
4. La ricorrente ha prodotto tre pareri *pro veritate*, uno per ciascun elaborato, che attestano la buona qualità del contenuto e dell'esposizione, e formulano un giudizio di ampia sufficienza.
5. Tra i motivi di ricorso appare condivisibile quello che lamenta l'assenza di una motivazione effettiva. Occorre sottolineare che l'obbligo di motivazione è stato ormai codificato dall'art. 46

comma 5 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (“*la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti*”).

6. Con la riforma dell’ordinamento forense è stato quindi recepito il principio generale di origine comunitaria secondo cui l’accesso a una professione regolamentata deve essere subordinato a condizioni chiare e inequivocabili (v. art. 15 comma 1-d del Dlgs. 26 marzo 2010 n. 59). Il possesso di un’adeguata preparazione teorico-pratica è certamente una condizione chiara e inequivocabile, ma perché la norma raggiunga il suo effetto le medesime caratteristiche devono essere presenti nel provvedimento che accerta la mancanza di preparazione e nega l’accesso alla professione.

7. L’art. 46 comma 5 della legge 247/2012, evidentemente per non rendere troppo gravoso il lavoro di correzione, prevede un obbligo di motivazione attenuato, in quanto non esige un vero e proprio giudizio analitico, ma richiede che il voto trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati (correzione parlante). In altri termini, l’aspirante avvocato deve essere messo in grado di comprendere quali passaggi delle proprie argomentazioni siano stati ritenuti adeguati e quali invece criticati o giudicati erronei.

8. In mancanza di questo tipo di correzione la posizione della ricorrente può essere tutelata mediante la ripetizione dell’esame degli elaborati da parte della Prima Sottocommissione, che avrà cura di apporre le annotazioni positive o negative richieste dalla legge, o in alternativa di formulare un giudizio analitico. Occorre sottolineare che questi adempimenti non sono finalizzati a giustificare *a posteriori* il voto già espresso, e dunque l’esito della correzione rimane aperto, e così pure il giudizio finale sull’ammissione agli orali.

9. La regia della nuova correzione è affidata al presidente della Prima Sottocommissione, che depositerà i giudizi e la relativa documentazione presso la segreteria del TAR entro il 30 settembre 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

- (a) accoglie la domanda cautelare come precisato in motivazione;
- (b) fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 17 giugno 2015;
- (c) compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)